

DECRETO 29 dicembre 2009.

**Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale degli Uffici scolastici regionali per il Veneto.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, contenente la “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, concernente la “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 contenente “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare riferimento all'articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento all'articolo 5;

Considerato che è necessario adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

Vista la proposta formulata, ai sensi del citato articolo 8, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

Sentite le Organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 4 dicembre 2009,



**DECRETA:****Articolo 1****(Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto)**

1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici scolastici regionali (USR) dalla vigente normativa (articolo 8 del DPR 20 gennaio 2009, n. 17, in G.U. n. 60 del 13.03.2009, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Veneto, di livello dirigenziale generale, con sede in Venezia, quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. L'USR cura altresì i rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro.
3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. t) del citato DPR n. 17/2009 l'USR per il Veneto si articola in 13 uffici dirigenziali non generali e in 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per il Veneto sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

**Articolo 2****(Organizzazione per funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale)**

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola per funzioni in n. 6 uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

**UFFICIO I (Affari generali, personale e servizi della Direzione generale. Gestione dei dirigenti scolastici. Affari legali, contenzioso e disciplinare)**

Affari generali. Pianificazione ed allocazione risorse umane dell'Ufficio scolastico regionale. Gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del personale dell'USR. Gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dell'amministrazione. Organizzazione del lavoro. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa di sede per il personale dell'Ufficio scolastico regionale. Coordinamento degli uffici dirigenziali della Direzione generale. Gestione e coordinamento dei servizi ausiliari e di supporto della Direzione generale. logistica della Direzione generale e servizi di economato. Stato giuridico dei dirigenti scolastici: reclutamento; affidamento e revoca incarichi; mobilità professionale; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico; contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali. Assistenza legale, gestione del contenzioso, procedimenti disciplinari e conciliazione. Consulenza legale. Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato



**UFFICIO II (Risorse finanziarie)**

Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Monitoraggio ed analisi dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'allocazione e spesa delle risorse finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa. Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti.

**UFFICIO III (Personale della scuola)**

Reclutamento, mobilità, stato giuridico ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA. Gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della regione. Coordinamento delle attività connesse all'avvio dell'anno scolastico. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuola.

**UFFICIO IV (Ordinamenti scolastici. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. diritto allo studio)**

Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di: ordinamenti; obbligo d'istruzione, scrutini, esami di stato ed esami per l'esercizio delle libere professioni. Attivazione delle politiche nazionali in materia di valutazione del sistema scolastico, degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa. Promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa. Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni. Sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico. Certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola; contrattazione integrativa regionale ed attuazione del piano annuale di formazione. Attuazione delle politiche nazionali in materia diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti. Servizi per l'integrazione degli studenti disabili, in situazione di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare. Servizi per l'integrazione degli studenti immigrati. Servizi a sostegno delle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto alle conferenze provinciali degli studenti e alla conferenza regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile. Attività di orientamento e promozione del successo formativo. Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità. Coordinamento dell'educazione motoria e sportiva e dei rapporti scuole e sport.

**UFFICIO V (Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali. Progetti europei. Edilizia scolastica)**

Rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata; educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro. Collaborazione con la regione per il funzionamento dell'anagrafe degli studenti e la determinazione del calendario scolastico. Edilizia scolastica e cura dei rapporti in materia con la Regione e gli Enti Locali. Progetti europei e internazionali: diffusione dei bandi; promozione e valorizzazione dei progetti europei e internazionali.



**UFFICIO VI (Istruzione non statale)**

Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; concessione, diniego o revoca parità. Procedure connesse all'assegnazione di risorse alle scuole paritarie. Rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative delle scuole paritarie e non paritarie. Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività.

**Articolo 3****(Organizzazione per ambiti territoriali degli Uffici di livello dirigenziale non generale)**

1. L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola sul territorio nei seguenti 7 uffici di livello dirigenziale non generale:

**UFFICIO VII (Ambito territoriale per la provincia di Venezia)**

**UFFICIO VIII (Ambito territoriale per la provincia di Belluno)**

**UFFICIO IX (Ambito territoriale per la provincia di Padova)**

**UFFICIO X (Ambito territoriale per la provincia di Rovigo)**

**UFFICIO XI (Ambito territoriale per la provincia di Treviso)**

**UFFICIO XII (Ambito territoriale per la provincia di Verona)**

**UFFICIO XIII (Ambito territoriale per la provincia di Vicenza)**

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1, svolgono, ciascuno nel proprio ambito territoriale di competenza, le funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, del DPR 20 gennaio 2009, n. 17. In particolare, provvedono a:

- a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili;
- b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e contratti di assunzione;
- c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per l'integrazione con altri attori locali;
- d) gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricognizione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi, dell'articolo 14 del DPR 8.3.1999 n. 275;
- e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA;
- f) utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali;
- g) proposte di definizione degli organici delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, sulla base del contingente assegnato dall' Ufficio III;
- h) disciplina del personale della scuola appartenente ai ruoli provinciali;
- i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali del comparto ministeri;
- j) trasferimento alle scuole dei fondi assegnati alle contabilità speciali;
- k) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.



**Articolo 4****(Funzioni tecnico - ispettive)**

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR per il Veneto investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 17/2009, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

**Articolo 5****(Disposizioni finali)**

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

*Il Ministro:* GELMINI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2010*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 176*

10A04453

